



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 45

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

162^a seduta: martedì 25 giugno 2024

Presidenza della presidente BONGIORNO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE		
(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore		
(Seguito della discussione e rinvio)		
<i>ALLEGATO (contiene i testi di seduta)</i>	8	
PRESIDENTE	Pag. 3, 7	
		BAZOLI (PD-IDP) Pag. 3
		LOPREIATO (M5S) 5, 7
		OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia 7
		RASTRELLI (FdI), relatore 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 729, sospesa nella seduta del 12 giugno.

Comunico che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno, alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti, almeno per spiegarne il senso, anche in vista del dibattito sulle ipotesi di discussione che abbiamo intavolato per le vie brevi col Governo.

Gli emendamenti che abbiamo presentato cercano di andare nella direzione di cui abbiamo più volte parlato anche in sede di audizioni, quella cioè di evitare che questo provvedimento diventi una sorta di *pass-partout* per comportamenti opportunistici da parte di avvocati che potrebbero approfittare di possibilità che vengono loro offerte per allungare i tempi. Sappiamo che, soprattutto nel processo civile, una parte ha interesse ad avere un'accelerazione dei tempi e solitamente una parte, invece, ha interesse a dilazionare la decisione. Bisogna quindi stare molto attenti quando si affrontano questi temi per evitare che si diano armi improprie a chi fa un uso un po' disinvolto di queste facoltà per dilazionare i tempi.

Pur salvaguardando l'obiettivo perseguito dalla senatrice Stefani di introdurre, in particolare nel processo civile, alcune tipizzazioni di motivi di richiesta di rinvio di udienza o anche di motivi di rimessione in pristino a seguito di decadenze, con i nostri emendamenti abbiamo cercato di introdurre qualche correzione nelle definizioni per evitare il rischio che si può portare dietro questa scelta. Pertanto noi abbiamo provato, da un lato, a riformulare gli articoli 1 e 2 con gli emendamenti 1.2 e 2.1 per cercare di rendere, a nostro modo di vedere, più stringenti e chiare le condizioni per chiedere sia la rimessione in pristino, sia il rinvio di udienza, sapendo che il tema più delicato, secondo me, è quello della remissione in pristino. Non penso, infatti, che per il rinvio di udienza sia così difficile trovare una soluzione, nel senso che sul piano della pratica chi frequenta le aule di giustizia sa benissimo che, se non si presenta un

avvocato, tendenzialmente si rinvia, non è difficile ottenere un rinvio di udienza. Il problema vero riguarda le decadenze, perché se noi stabiliamo dei principi troppo lassi sulla rimessione in pristino a seguito di decadenze, ogni atto soggetto a decadenza rischia di essere sottoposto a dilazioni molto rilevanti. Io faccio l'esempio della impugnazione di una sentenza civile: se si notifica una sentenza di condanna alla controparte, questa ha trenta giorni per impugnare la sentenza. Se io ho un ampio catalogo di motivi che mi consentono la rimessione in pristino, posso anche aspettare a impugnare la sentenza, sapendo che poi potrò sfruttare la possibilità che mi è concessa da una norma per ottenere una rimessione in pristino; pertanto impugno sei mesi dopo perché adduco una motivazione molto larga per consentirmi di approfittare di questa ipotesi.

Questa è un'ipotesi estrema, che riguarda in particolare una circostanza indicata nella norma, cioè la gravidanza, che dura nove mesi. Pertanto, se un avvocato in gravidanza può addurre semplicemente quella motivazione per chiedere la rimessione in pristino per l'impugnazione di una sentenza, i termini non saranno più di trenta giorni, ma saranno di quei trenta, più sei, setto, otto o nove mesi. Chiaramente il giudice farà una valutazione accorta di questa norma, però penso che quando scriviamo bisogna stare attenti a evitare che ci sia questa eventualità. Lo dico anche alla luce del fatto che le sezioni unite della Corte di cassazione – nel *dossier* è scritto chiaramente – hanno stabilito che l'avvocato ha anche un obbligo di organizzazione (io condivido questa indicazione), cioè non può dire di aver avuto un problema per cui è autorizzato a chiedere qualunque rimessione in pristino o qualunque rinvio, perché in quanto avvocato ha anche un obbligo di organizzare lo studio in modo da far fronte anche a eventuali problemi che possono sorgere in relazione alle proprie condizioni di salute.

Pur assecondando e ritenendo che il disegno di legge in esame possa essere utile, considero necessario provare a stringere le maglie. Pertanto abbiamo presentato emendamenti che vanno nella direzione di riscrivere, secondo me, più adeguatamente la norma e altri singoli emendamenti, invece, che cercano di introdurre qualche ulteriore criterio più stringente almeno su un paio di questioni. L'emendamento 1.4 fa riferimento a particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, per cui non è la gravidanza in sé che può fornire l'autorizzazione, ma solo particolari condizioni. Se il Governo preferisce utilizzare la parola « salute » a me va bene, però penso che questo possa essere utile a circoscrivere il campo.

L'altro criterio è poi legato all'impossibilità di gestire il mandato. È chiaro che questa impossibilità deve essere seria, cioè un legale ha l'obbligo di organizzarsi per gestire il mandato, per far fronte anche agli imprevisti. Se non si è organizzato adeguatamente, non può fare carico di questa sua disorganizzazione alla controparte, a chi aveva interesse ad accelerare, all'imputato o alla parte offesa. Io penso che anche in questo caso bisogna stringere le maglie, quindi abbiamo presentato altri emendamenti che fanno riferimento a condizioni che non consentono in alcun

modo all'avvocato di gestire il proprio mandato; cioè deve essere una impossibilità seria di gestire il proprio mandato, altrimenti si rischia di aprire un vaso di Pandora. Questa è la *ratio* degli emendamenti che abbiamo presentato per cercare di salvaguardare l'obiettivo, ma evitando che attraverso questa norma possa introdursi qualche principio rischioso.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, anche noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo preso la stessa direzione, nel senso che se in una causa un avvocato può trovarsi in difficoltà, chiaramente ha diritto a vedersi rimesso in termini quando si propone quella problematica, ma è pur vero che nella causa ci sono più interessi e ci sono anche altri difensori che hanno altrettanto diritto a non subire un'estensione assolutamente ingiustificata della causa.

Il collega Bazzoli citava il caso di un'impugnazione di una sentenza e quello della gravidanza. Immagino la sospensione di un giudizio per gravidanza a rischio di un avvocato, che poi partorisce un bambino con delle serie problematiche che deve essere eseguito; porto un caso estremo, ma comunque questa potrebbe essere una giustificazione per un processo che non ha mai fine e che potrebbe ledere gli interessi anche di un altro avvocato.

I nostri emendamenti vanno quindi sicuramente nella direzione della tutela di entrambe le posizioni: ad esempio, non è sufficiente una semplice gravidanza, ma deve trattarsi di una gravidanza particolare. Proponiamo altresì di estendere una sospensione prevista nel procedimento penale di due o tre mesi anche al bistrattato giudizio civile e anche a quello amministrativo. Inoltre interveniamo anche sulle modalità. Inizialmente, infatti, si parla di un obbligo del difensore di comunicare il legittimo impedimento alla cancelleria e addirittura di appurare che la stessa la metta all'attenzione del giudice. Credo che questo onere a carico del difensore vada oltre le sue competenze; ci si dovrebbe limitare a una comunicazione, che nel penale avviene attraverso posta elettronica certificata (PEC), e nel civile, visto che il processo telematico funziona, noi con un emendamento proponiamo che tale comunicazione avvenga non solo a mezzo PEC, ma anche con il deposito di un'istanza nel fascicolo telematico. Forniamo quindi suggerimenti di tipo pratico, che credo non siano stati presi in considerazione nel presente disegno di legge, che comunque condividiamo, perché comunque si è fatto un passo avanti. Oltretutto è noto quanto io difenda la categoria; tale difesa, però, non deve essere generica, ma deve comunque affrontare certi aspetti, non solo quelli che abbiamo anticipato, relativi a un bilanciamento degli interessi in gioco, ma anche rispetto a questioni di tipo tecnico e pratico.

RASTRELLI, *relatore*. Signora Presidente, se me lo consente, vorrei fare una premessa rispetto all'espressione dei pareri. Io ritengo che le considerazioni del senatore Bazzoli siano molto più che di buon senso, all'unica condizione che non vengano frustrate le finalità poste alla base del disegno di legge, che partono da un presupposto che non è soltanto

frutto dell'esercizio fisico della professione per chi lo pratica, ma di un'evidenza pubblica. Vi è, cioè, latente nel nostro ordinamento una sistemica disparità di trattamento tra le parti, c'è la mortificazione sistemica dell'attività forense, c'è l'abuso, molto spesso, dell'appartenenza all'ordine giudiziario, per cui i giudici e i pubblici ministeri sono adusi assentarsi dalle udienze, quale che ne sia il valore, senza giustificare nulla e nessuno; troppo spesso la classe forense è mortificata dalla interdizione sistemica rispetto agli impedimenti che propone.

Il disegno di legge in discussione va, quindi, nella giusta direzione di correggere il tiro, soprattutto per casi limite, però molto frequenti nella pratica, legati allo stato di gravidanza, che è evidentemente una delle criticità che si sono sistematicamente proposte.

Raccogliamo dunque le indicazioni di fare in modo che non ci sia una sorta di diffusa e generalizzata disfunzione della tutela; tuttavia, quando leggo emendamenti che prevedono il divieto in alcun modo (e parlo in modo particolare dell'emendamento 1.5, del senatore Bazoli, o dell'emendamento 1.1, della senatrice Lopreiato), vedo proprio quel rischio di frustrazione. Infatti, in un ordinamento che comunque prevede la possibilità dei mandati congiunti, la sostituzione processuale, l'organizzazione dell'ufficio, prevedere poi che in alcun modo si possano delegare le funzioni significa mettere il disegno di legge in non cale e il magistrato nella facoltà, che ha comunque, di rigettare sistematicamente impedimenti assolutamente legittimi.

Venendo alle singole proposte emendative, sugli emendamenti 1.4 e 2.2, rispetto all'esigenza di delimitare il concetto dello stato di gravidanza, anche da interlocuzioni col Governo, siamo d'accordo che l'estensione non possa essere immutata dal primo giorno all'ultimo dei nove mesi. Io addirittura, senza voler scendere in tecnicismi, avrei esteso l'emendamento Bazoli a stato di gravidanza e puerperio, nel senso che addirittura l'impedimento potrebbe essere dato anche un istante immediatamente successivo, cioè il parto. Tuttavia, nella formulazione della norma si parla comunque di prole, quindi può essere recuperato; però l'impedimento legato a gravidanza e puerperio potrebbe anche prescindere dalla nascita effettiva di un figlio.

Ciò detto, sugli emendamenti 1.4 e 2.2, ove accolta una riformulazione tendente a sostituire le parole: « condizioni invalidanti », che restringono eccessivamente il margine, con le seguenti: « condizioni di salute », esprimo parere favorevole. In realtà, con l'eventuale approvazione delle proposte del senatore Bazoli, verrebbe assorbita anche la proposta emendativa 1.1, che non convince perché la formulazione è talmente complessa da essere di difficile lettura. Essa fa infatti riferimento a controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali. Credo che si possa avere un buon punto di sintesi tra l'esigenza di tutela dei professionisti e la certezza delle posizioni giuridiche.

Sugli altri emendamenti il parere del relatore è contrario.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Invito, inoltre, la senatrice Lopreiato a riformulare l'emendamento 1.1 nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

LOPREIATO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 729**Art. 1.****1.1**

LOPREIATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: « è aggiunto il seguente » con le seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti »;*

b) *al primo capoverso sopprimere le parole: « o gravidanza »;*

c) *dopo il primo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: « È altresì rimesso in termini il difensore in stato di gravidanza che abbia prontamente comunicato, mediante idonea certificazione, controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali. ».*

1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: « Il difensore che dimostra di essere in corso in decadenze per cause ad egli non imputabili, o comunque derivanti da improvvisa malattia invalidante, infortunio, o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ovvero per improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori o di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni connesse alla gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del giudice a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. ».

1.3

LOPREIATO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « idonea certificazione » inserire le seguenti: « , mediante inserimento dell'istanza nel fascicolo in-

formatico ovvero comunicazione alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata, ».

1.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ».

1.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « gli consentano » inserire le seguenti: « in alcun modo ».

Art. 2.

2.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: « Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per causa ad egli non imputabile, e comunque per improvvisa malattia invalidante, infortunio, particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni, comprovate da idonea documentazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di man-

dato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza. ».

2.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ».

2.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « o gravidanza, » con le seguenti: « o al trovarsi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso, ».

2.4

LOPREIATO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « o gravidanza » inserire le seguenti: « nei casi di controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali, ».

2.5

LOPREIATO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « o gravidanza » inserire le seguenti: « o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale, ».

2.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « gli consentano » inserire le seguenti: « in alcun modo ».

Art. 3.

3.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire le parole da: « proprio, della prole » fino alla fine del periodo con le seguenti: « anche dovuto a improrogabili e im-

provvisive esigenze di cura e assistenza per motivi di salute di propri familiari conviventi o parenti entro il primo grado ».

3.2

LOPREIATO

Al comma 1, sostituire le parole: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute » con le seguenti: « proprio, della prole in età infantile o in età scolare, o dei familiari per comprovati motivi di salute tale da richiedere una specifica assistenza, ».

3.3

LOPREIATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale, ».

3.4

LOPREIATO

Al comma 1, dopo le parole: « motivi di salute » aggiungere, in fine, le seguenti: « e dopo le parole: “purché prontamente comunicato” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata senza alcun onere di verificare se il messaggio sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all’attenzione del giudice.” ».

3.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, le parole: “prontamente comunicato” e al comma 5-bis le parole: “comunicato prontamente” sono sostituite dalle seguenti: “comunicata prima della udienza anche a mezzo di idonea certificazione, senza che l’assenza di comunicazione anticipata possa costituire da solo motivo di rigetto dell’istanza”. ».

3.6

LOPREIATO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 676, è inserito il seguente: “Art. 676-*bis*. – (*Legittimo impedimento*) – 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-*ter*, comma 5.”;

1-*ter*. Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente: “Art. 684-*bis*. – (*Legittimo impedimento*) – 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-*ter*, comma 5”. ».

3.0.1

LOPREIATO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-*bis*. Il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile”. ».

3.0.2

LOPREIATO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “di essere rimessa in termini;” sono inserite le seguenti: “il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile;” ».